



---

Corte IV  
D-2769/2019

## Sentenza del 3 settembre 2019

---

Composizione

Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,  
con l'approvazione del giudice David R. Wenger,  
cancelliera Sebastiana Bosshardt.

---

Parti

A. \_\_\_\_\_, nato il (...),  
Turchia,  
patrocinato dal lic. iur. Mario Amato,  
SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e  
Svizzera centrale - Caritas Svizzera,  
ricorrente,

contro

**Segreteria di Stato della migrazione (SEM),**  
Quellenweg 6, 3003 Berna,  
autorità inferiore.

---

Oggetto

Asilo ed allontanamento;  
decisione della SEM del 24 maggio 2019 / N (...).

**Visto:**

la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il 18 aprile 2019,

il verbale d'audizione secondo l'art. 29 LAsi del 15 maggio 2019 (atto: [...] -19/23; di seguito: verbale),

la bozza di decisione negativa della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 22 maggio 2019,

il parere sulla bozza di decisione del 23 maggio 2019,

la decisione della SEM) del 24 maggio 2019, notificata il medesimo giorno, (cfr. atto [...] -29/1), con cui tale autorità ha respinto la succitata domanda d'asilo, pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera e considerato l'esecuzione dello stesso ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile,

il ricorso del 5 giugno 2019 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 6 giugno 2019), con cui il ricorrente ha concluso all'annullamento della decisione impugnata, al riconoscimento della qualità di rifugiato; in primo subordine alla restituzione degli atti alla SEM per un nuovo esame; in secondo subordine alla concessione dell'ammissione provvisoria; altresì ha presentato una domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo con protestate tasse e spese,

la copia del dispositivo di una sentenza che condannava il ricorrente a cinque anni tre mesi e quindici giorni di carcere,

l'ordinanza del Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) dell'11 giugno 2019 che invitava il ricorrente a produrre in originale la sentenza completa, gli atti relativi al procedimento penale pendente ed un estratto attuale del casellario giudiziale con le rispettive traduzioni,

lo scritto del ricorrente del 19 giugno 2019 con cui il ricorrente ha trasmesso esclusivamente la traduzione del dispositivo della sentenza, ha richiesto una proroga di quattordici giorni per poter produrre il documento originale ed informava nel contempo il Tribunale dell'impossibilità di fornire gli ulteriori atti giudiziari ed il certificato penale turco poiché egli dovrebbe

fornire una procura legale in Turchia legalizzata da un notaio turco, o in alternativa al Consolato turco in Svizzera,

l'ordinanza del Tribunale del 21 giugno 2019 che accoglieva la richiesta e prorogava il termine per produrre i documenti fino al 5 luglio 2019,

le richieste di proroghe del termine del 19 giugno 2019, del 5 luglio 2019, del 22 luglio 2019 e del 31 luglio 2019, tutte accolte dal Tribunale,

l'ulteriore domanda del 13 agosto 2019 accolta dal Tribunale con decisione incidentale del 15 agosto 2019, la quale fissava un ultimo termine al 23 agosto 2019 al ricorrente per fornire i documenti richiesti,

l'ultima domanda del 23 agosto 2019 di concessione di una proroga di ulteriori 15 giorni per la presentazione dei mezzi di prova,

**e considerato:**

che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),

che fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF,

che la SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA,

che il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che è legittimato ad aggravarsi contro di essa,

che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti,

che occorre pertanto entrare nel merito del gravame,

che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5),

che il Tribunale non è vincolato né dai motivi adottati (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2),

che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi),

che anzitutto, per quanto riguarda la sesta richiesta di proroga del termine per produrre in originale i mezzi di prova presentata il 23 agosto 2019, va rilevato che ai sensi dell'art. 22 cpv. 2 PA, il termine stabilito dall'autorità può essere prorogato per motivi sufficienti, se la parte ne fa domanda prima della scadenza,

che nel caso in disamina, in primo luogo va osservato che la richiesta non risulta minimamente motivata e già per questo motivo andrebbe respinta (cfr. art. 22 cpv. 2 PA; PATRICIA EGLI, in: Waldmann/Weissenberger (ed.), Praxiskommentar VwVG, 2<sup>a</sup> ed. 2016, n. 16 e n. 20 ad art. 22),

che inoltre, il Tribunale con decisione incidentale del 15 agosto 2019 ha accolto per la quinta volta una richiesta di proroga ed ha eccezionalmente fissato al ricorrente un ultimo termine per produrre i mezzi di prova; che pertanto un'ulteriore richiesta potrebbe essere depositata unicamente in casi di emergenza (cfr. PATRICIA EGLI, in: op. cit., n. 24 ad art. 22 e relativi riferimenti),

che ciò non risulta essere il caso nella fattispecie,

che nel suo scritto il ricorrente rileva che il ritardo nella trasmissione dei documenti non gli sarebbe imputabile, ma bensì egli avrebbe fatto quanto in suo possesso per far pervenire i suddetti mezzi di prova,

che da una parte, tale questione non ha alcuna incidenza sull'eventuale concessione di una proroga (cfr. PATRICIA EGLI, in: op. cit., n. 21 ad. art 22) e dall'altra, tale argomento non risulta più convincente,

che giusta l'art. 8 cpv. 1 lett. d LAsi, il richiedente l'asilo è tenuto a collaborare all'accertamento dei fatti e deve in particolare designare in modo completo eventuali mezzi di prova e fornirli immediatamente oppure adoperarsi per procurarseli entro un termine adeguato,

che l'interessato è stato informato di questo obbligo già nel corso del colloquio inerente al rilevamento dei dati personali il 26 aprile 2019 (cfr. atto [...]-11/7),

che la richiesta di fornire dei mezzi di prova è stata nuovamente reiterata nel corso della susseguente audizione del 15 maggio 2019 (cfr. verbale, in particolare D18, D19),

che ciononostante, malgrado il dispositivo della sentenza in originale si trovasse dai genitori, esso risulterebbe essere stato spedito soltanto il 21 giugno 2019 (cfr. verbale, D172 e tracciamento degli invii allegato alla richiesta di proroga del 5 luglio 2019),

che dunque, alla luce delle suesposte considerazioni, vi è dunque luogo di respingere la richiesta di proroga del termine del 23 agosto 2019,

che in seguito, il ricorrente, cittadino turco con ultimo domicilio a B. \_\_\_\_\_ in provincia di Van, è espatriato a causa di una condanna a cinque anni tre mesi e quindici giorni di carcere per aiuto e sostegno al PKK (; che essendo egli già stato fermato e torturato per un mese tra il 1998 e il 1999 e per sei mesi alla fine del 2000 per aver cantato una canzone in curdo, avrebbe paura di subire i medesimi maltrattamenti; che inoltre, un secondo procedimento sarebbe ancora pendente in appello cfr. verbale, D89 segg.),

che tra il 2014 ed il 2018 l'insorgente avrebbe partecipato a due manifestazioni di protesta in centro città; che per questi motivi egli sarebbe stato arrestato e accusato di aiuto e sostegno al PKK e sarebbero stati aperti due processi a suo carico (cfr. ibidem),

che infine, nel terremoto del 2014 egli avrebbe perso tutto (cfr. ibidem),

che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le

disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera,

che giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi),

che a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi);

che è pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro (art. 7 cpv. 3 LAsi); che in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi; che è altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta; che questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione; che infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; che al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera; che il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; che decisivo sarà dunque determinare, da un punto di

vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata),

che nella querelata decisione, l'autorità inferiore ha ritenuto che il narrato in merito all'ingiusta condanna ad una pena di detenzione di cinque anni due mesi e quindici giorni sarebbe vago, privo di sostanza ed incongruente e non sarebbe pertanto credibile,

che per quanto riguarda invece le conseguenze del terremoto (la perdita della casa, il divorzio dalla moglie e la perdita della custodia dei figli), esse non sarebbero rilevanti in materia d'asilo,

che con ricorso, l'insorgente avversa la valutazione della SEM; che anzitutto, nel giudizio di verosimiglianza, andrebbe tenuto conto dei problemi di memoria di cui soffrirebbe il ricorrente; che gli stessi sarebbero probabilmente dovuti al trauma del terremoto nel quale egli avrebbe perso tutto,

che l'insorgente inoltre dichiara di non essere membro di alcun partito politico e di essere vittima di ingiustizia perpetrata nei suoi confronti in quanto curdo,

che inoltre, egli lamenta che numerosi argomenti e temi sarebbero stati trattati brevemente ad inizio audizione per poi essersi ripresi dopo molte ore; che tale sviluppo non avrebbe aiutato una corretta, completa ed esaustiva valutazione dei fatti addotti, ma potrebbe essere la causa o concausa di alcune lievi inesattezze;

che altresì, le spiegazioni fornite dal richiedente sulle circostanze dei due processi subiti apparirebbero assolutamente in linea con l'educazione di un soggetto non giurista,

che già solo il fatto che il ricorrente fosse presente a una manifestazione costituirebbe un fattore di rischio non indifferente e anche solo una parvenza di affiliazione al PKK sarebbe considerata come un reato in Turchia,

che essendo egli considerato simpatizzante da parte delle autorità turche rischierebbe di essere esposto a gravi pericoli in caso di ritorno in Patria,

che la tesi ricorsuale non può essere seguita,

che come ha rettamente ritenuto l'autorità inferiore, i motivi d'asilo dell'interessato risultano inverosimili ed irrilevanti in materia d'asilo,

che per quanto riguarda la verosimiglianza, le sue dichiarazioni in merito alla partecipazione alle due manifestazioni nonché ai due processi a suo carico risultano non sufficientemente dettagliate,

che il solo fatto che il racconto dell'insorgente sia plausibile – ovvero che sia possibile che eventi di questo tipo possano accadere in Turchia e che anche soltanto per delle presunte simpatie del PKK si possa venire condannati – non risulta sufficiente per poterlo considerare verosimile; che proprio nell'apprezzamento di un tale tipo di elementi noti va tenuto a mente che gli stessi risulterebbero adducibili anche da soggetti che non abbiano vissuto in prima persona tali avvenimenti; che pertanto, va interpretata in questo senso la bramosia di dettagli riscontrabile nel sussunto dell'autorità inferiore, la quale si attendeva di poter identificare una certa caratterizzazione del vissuto che andasse oltre la generica descrizione della condotta notoria delle autorità turche,

che orbene, ciò non risulta essere il caso nella fattispecie; che il ricorrente non è stato in grado di descrivere in maniera precisa quale fosse il suo ruolo durante le due manifestazioni a cui avrebbe partecipato; che invero si è limitato a riferire di aver urlato degli slogan, senza tuttavia saper riportare anche uno solo di questi (cfr. verbale, D104, D107, D129, D133),

che anche il racconto dell'insorgente in merito ai processi aperti a suo carico appare oltremodo vago e confuso; che egli ha allegato unicamente di essere stato in Tribunale; che non ha spiegato né come né quando si sarebbe svolta l'udienza; che non ha saputo neppure riferire il nome del suo avvocato; che non risulta neppure chiaro se si sia presentato ad una o più udienze; che infine, pare pure poco credibile che egli non si ricordi il motivo per il quale non si sarebbe presentato alla terza e ultima udienza (cfr. verbale, D139-D141, D168, D186, D189, D190, D192),

che infine, risultano poco coerenti e confuse le allegazioni del ricorrente in merito all'espatrio ed in merito al fatto di non essere stato arrestato dalla polizia data la sentenza cresciuta in giudicato il 1° dicembre 2018; che da una parte egli ha allegato di aver lasciato la Turchia ad inizio febbraio 2019 (cfr. atto [...] -11/7, pag. 5); che dall'altro ha dichiarato che in caso di controlli di polizia si sarebbe identificato con la carta d'identità del fratello

per circa un mese (cfr. verbale, D148); che ciò però non corrisponde tuttavia con l'affermazione seguente di aver lasciato C.\_\_\_\_\_ già prima dell'arrivo della condanna cresciuta in giudicato (cfr. verbale, D149, D154-D155),

che alla luce delle suesposte considerazioni, non permette una diversa valutazione della fattispecie neppure la copia del dispositivo della sentenza che lo condannerebbe a cinque anni tre mesi e quindici giorni di carcere; che invero, tale documento costituisce unicamente una fotocopia e risulta essere di esiguo valore probatorio; che come già rilevato *supra*, al ricorrente è stato invitato sia dalla SEM che dal Tribunale a fornire l'originale in un tempo più che generoso (oltre due mesi),

che per il resto, per evitare ulteriori ripetizioni si rinvia alla decisione impugnata,

che essendo gli avvenimenti narrati dall'insorgente inverosimili, non vi è modo di ritenere che egli sia effettivamente considerato dalle autorità quale simpatizzante del PKK e che per questo motivo abbia un timore fondato di subire delle persecuzioni future,

che infine, nonostante il recente aumento delle tensioni etnico-politiche in Turchia, non si può ad oggi ritenere che la sola appartenenza all'etnia curda giustifichi timori di esposizione a persecuzioni con una rilevanza per l'asilo; che invero, pur non potendosi escludere alcune emarginazioni nei confronti della minoranza curda, in parte acuitizzate dai recenti eventi, non vi sono attualmente gli elementi per ammettere l'esistenza di una discriminazione sistematica e generale contraria ai principi di cui ai disposti citati (cfr. tra le tante sentenza del Tribunale D-3326/2015 del 30 dicembre 2016 consid. 7); che va poi rammentato che il peggioramento della situazione sotto il profilo politico e le sue conseguenze concrete non prefigurano, ad esse sole, elementi pertinenti in ambito d'asilo (cfr. sentenza del Tribunale D-22/2017 del 12 maggio 2017 consid. 3.4),

che per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo la decisione impugnata va pertanto confermata,

che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina

l'esecuzione; che tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi),

che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4),

che questo Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento,

che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 LStrl (RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrl), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrl) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrl),

che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile,

che nel proprio gravame, l'insorgente ritiene che tale conclusione debba essere disattesa,

che tuttavia, anche agli occhi del Tribunale, non vi sono *in casu* elementi ostativi all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente verso la Turchia,

che anzitutto il ricorrente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) né di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),

che pertanto l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 LAsi in relazione all'art. 83 cpv. 3 LStrl),

che inoltre, stante il fatto che in Turchia non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica e che la situazione personale del ricorrente non dia adito a dubbi quanto al rischio di una messa in pericolo concreta, l'esecuzione dell'allontanamento risulta

parimenti ragionevolmente esigibile (art. 44 LAsi in relazione all'art. 83 cpv. 4 LStrl),

che inoltre, da prassi costante del Tribunale, in Turchia, fatte salve le province di Hakkari e Sirnak (cfr. DTAF 2013/2 consid. 9.5 – 9.6), non vige una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale; che nonostante la ripresa delle ostilità tra il PKK e le forze di sicurezza turche in luglio 2015 in diverse province del Sudest e le recenti vicissitudini a seguito del tentativo golpe militare del 15 luglio 2016, tale valutazione è tuttora attuale anche per le persone di etnia curda (sentenza del Tribunale D-6066/2017 del 20 luglio 2018 consid. 7.3.2),

che pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente, domiciliato a B. \_\_\_\_\_ in provincia di Van, ovvero da un luogo non facente parte delle province summenzionate, e che non può nemmeno avvalersi di motivi ostativi individuali (cfr. decisione impugnata, III.2), è da considerarsi pure ragionevolmente esigibile,

che infine, nemmeno risultano impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione del provvedimento,

che di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento la decisione dell'autorità inferiore va confermata,

che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto,

che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA),

che visto l'esito della procedura le spese processuali di CHF 750.– che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),

che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),

(dispositivo alla pagina seguente)

**Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:**

**1.**

La richiesta di proroga del termine del 23 agosto 2019 è respinta.

**2.**

Il ricorso è respinto.

**3.**

La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

**4.**

Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.

**5.**

Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale.

Il giudice unico:

La cancelliera:

Daniele Cattaneo

Sebastiana Bosshardt

Data di spedizione: